

Piero Gaeta*
Intervento all'Assemblea generale delle Corti di cassazione
- Roma, 19 giugno 2025 -

Saluto con deferenza e sincera gratitudine il Presidente della Repubblica per l'attenzione e la sensibilità ai temi della giustizia che la sua preziosa presenza, oggi, ci testimonia ancora una volta.

Il senso di questa Assemblea generale non è celebrativo né encomiastico. Al contrario, essa intende elaborare e rendere pubbliche riflessioni rigorose sul ruolo attuale della Corte di cassazione e della Procura generale nella dinamica della funzione giurisdizionale.

Lo scopo è quello di una verifica attenta e critica – quanto più effettiva, realistica e, perfino, severa – sul metodo, più che sugli specifici risultati, che ha caratterizzato, in questi ultimi anni, lo *ius dicere* in sede di legittimità. Domandandosi, soprattutto, se le traiettorie di metodo e di organizzazione seguite, e quelle che paiono già tracciate o abbozzate per il prossimo futuro, rispondano pienamente ai compiti che alla giurisdizione di legittimità assegnano, innanzitutto, la Carta fondamentale e, poi, la normativa primaria in materia ordinamentale e processuale. Ma interrogandosi, anche, sulla rispondenza di esse alle aspettative di corretta applicazione del diritto e di giustizia che le altre istituzioni dello Stato e, soprattutto, tutti i cittadini ripongono nella giurisdizione di ultimo grado.

‘Aspettativa’, naturalmente, è concetto assai diverso da ‘consenso’ sui singoli e specifici risultati decisorii. La giurisdizione di legittimità non ambisce certo ad essere circondata, né vuole essere sostenuta, da consensi episodici ed emotivi di effimeri *laudatores temporis*, quanto dalla fiducia e certezza, istituzionale e sociale, che il suo ruolo di giurisdizione, al di là del singolo esito decisorio, sia effettivamente svolto secondo indefettibili principi e canoni normativi di fondo. Innanzitutto, quelli delle pre-condizioni costituzionali proprie della funzione giudiziale – vale a dire: indipendenza, imparzialità e terzietà; poi, quello, fondamentale ed incastonato in un preciso obbligo, di una esaustiva ricchezza e chiarezza della motivazione di ogni provvedimento: bene sociale ancor prima che dovere istituzionale, questo, inestimabile, in quanto sublima e veicola, a sua volta, i valori altissimi del processo, primo fra tutti la soggezione del giudice (solo) alla legge ed il diritto di difesa nel suo concreto attuarsi. È stato scritto da un grande Avvocato del passato che “l’avvocato difensore è il garante della lealtà dello Stato rispetto ai cittadini”: a questa mirabile scultura definitoria può, forse, aggiungersi che la motivazione del provvedimento costituisce la certificazione di tale garanzia.

La motivazione del provvedimento, dunque, come garanzia *certificata* della lealtà dello Stato rispetto al cittadino nella giurisdizione. E poiché quella di legittimità integra l’apice funzionale della giurisdizione penale e civile, nessuna fiducia istituzionale e sociale, così come nessuna prevedibilità complessiva delle decisioni e nessuna qualità tecnica di esse potrebbero darsi se non in presenza di motivazioni esaustive e chiare. La prima riflessione, la prima chiave di metodo è, dunque, questa: la certezza della lealtà dello Stato nella giurisdizione attraverso l’esatto adempimento dell’obbligo di motivazione, quale criterio di controllabilità della decisione *ex distantibus*, massimamente nel segmento della legittimità: la motivazione della sentenza come strumento di attuazione della democrazia.

Del come la giurisdizione di legittimità abbia inteso e realizzato tale fondamentale adempimento costituisce uno dei momenti di riflessione di questa Assemblea generale. Fin d’ora, nondimeno, può evidenziarsi come esso – già impegnativo e delicato in sé – trovi ragioni di ulteriore complessità nel ruolo ‘bifronte’ che l’intelligente lungimiranza del Costituente ha sapientemente assegnato alla Corte di cassazione. “Vertice ambiguo” è stato detto acutamente anni fa, poiché spende una porzione del proprio potere giurisdizionale indirizzandolo all’affermazione dei principi di diritto ed alla loro uniforme applicazione, così consolidando lo *ius constitutionis* e l’indefettibile certezza del diritto che da esso promana; ma provvede, con altra parte del medesimo potere di *ius dicere*, (anche) alla soluzione del caso concreto, partorendo il giudicato nella vicenda processuale storica: realizza, cioè, il fine ultimo della giurisdizione stessa, perimetrando e definendo lo *ius litigatoris*. La giurisdizione che si ‘compie’ attraverso la sentenza di

* Procuratore generale della Corte di cassazione

cassazione: era quello cui pensava Salvatore Satta, quando rifletteva sul ‘mistero del processo’ e del giudicato.

Si tratta tuttavia – se posso osare una chiosa – di un vertice “felicamente” ambiguo, poiché l’ambiguità della giurisdizione spesa nei due diversi, ma complementari, ambiti sopra richiamati è, in realtà, la *felix culpa* di un paradosso funzionale di nobili obiettivi: del tutto intersecati, del tutto integrati. A cosa varrebbe, ad esempio, l’astratta proclamazione di un principio di proporzionalità riferito alla sanzione penale o anche ad una cautela personale o patrimoniale o ad un atto di indagine, se, al contempo, tale proporzionalità non dovesse divenire, attraverso l’applicazione, la ragione decisoria della concreta vicenda processuale? A cosa servirebbe l’affermazione *di principio* dei cataloghi di inutilizzabilità probatoria se confinati all’esterno del perimetro della decisione? Il principio di diritto, elaborato e consolidato nell’ermeneutica di legittimità, si incarna nella storicità della vicenda processuale. Ciò che dimostra – ove vi fosse bisogno di ulteriore conferma – quanto fosse consistente e straordinariamente vivida la consapevolezza dei Padri costituenti sulla connotazione e sulla funzione del processo: massima espressione di democrazia nel rapporto Stato-individuo, veicolata dalla giurisdizione, con il massimo sforzo di garanzia di questo principio.

Ovvio che la sfida della contemporaneità è, per la giurisdizione di legittimità, mantenere questo difficile equilibrio tra funzioni di Alta Corte e di Giudice di terza istanza. I numeri, impressionanti, che conseguono all’accesso generalizzato alla legittimità – secondo principio, tuttavia, assolutamente irrinunciabile, specie nella materia penale – rappresentano una prova acutissima, a volte lancinante, di torsione del sistema. Ad essa, sarà dedicata una delle riflessioni più intense di questa giornata. Fin d’ora, a me pare di poter anticipare che tale prova è stata, nel tempo, affrontata e superata dalla giurisdizione di legittimità senza alcun significativo arretramento sulle assiologie fondamentali: non su quella, in primo luogo, della tutela effettiva dei diritti fondamentali e neppure su quella della garanzia della uniforme interpretazione, quindi del ruolo nomofilattico, con gli indispensabili corollari della prevedibilità e certezza; non su quella della ragionevolezza dei tempi di resa delle decisioni (anzi, sensibilmente ridotti, anche rispetto ad un passato recente: nella materia penale, oggi occorrono, mediamente, 83 giorni per la pronuncia dal deposito del ricorso); non su quella, infine, della qualità tecnica del prodotto decisorio finale. Si tratta di un modello davvero unico nel panorama dei sistemi giuridici occidentali e che sollecita, negli omologhi funzionali esteri in occasione delle nostre interlocuzioni, stupore almeno quanto ammirazione.

Di questo complesso ‘tenere assieme’ nomofilachia e tutela dinamica dei diritti fondamentali; certezza/prevedibilità ed irripetibile singolarità della specifica vicenda processuale; in questa dialettica degli (apparenti) opposti, gioca il proprio importante ruolo la Procura generale della Corte di cassazione. Ho finora parlato *tout court* di ‘giurisdizione di legittimità’ perché ho notevole difficoltà teorica, sistematica ed anche effettuale a scindere, a separare il requirente di legittimità dalla complessiva considerazione della funzione giurisdizionale in cui opera (e non *presso la quale* opera, secondo precisa ed inequivoca scelta, anche semantica, della Carta costituzionale: art. 104, comma primo). Ho difficoltà perché – depurato, in questa sede, da ogni funzione inquirente e dunque da ogni funzione di ‘accusa’ in senso proprio – egli appare, secondo un modello del tutto inedito rispetto al retaggio storico, figura autenticamente dialogica e cooperativa rispetto al decisore, perseguendo, con la difesa (*assieme* alla difesa), il “risultato di giustizia”, che, in Cassazione, è essenzialmente l’inverarsi della nomofilachia. Decisore e requirente di legittimità sono, cioè, accumulati da un’unica prerogativa e un unico scopo: quelli, contemplati dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, di «organo supremo della giustizia, [per] assicura[re] l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni». In questa prospettiva, la sede delle legittimità vale ad incanalare, per il requirente che vi opera, questo ‘ruolo istituzionale’ verso forme di progressiva ed intensa ‘responsabilizzazione’, propria «di un organo pubblico che agisce nell’esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi» (come afferma la Corte costituzionale, sent. n. 34 del 2020), chiamato a collaborare alla realizzazione dell’ordinamento indipendentemente dagli interessi in concreto implicati e dalle questioni dedotte, con la proposizione imparziale delle soluzioni.

Se, in una breve definizione, si volesse condensare la specifica eticità della funzione del requirente di legittimità, essa potrebbe essere la seguente: un promotore, oltre che della legalità processuale, della prevedibilità del diritto applicato. Una prevedibilità – come acutamente notato da Francesco Palazzo – che oltrepassa il riscontro della “vecchia” legalità e che diviene diritto fondamentale nella misura in cui converte quest’ultima da formale rispetto delle regole sostanziali e processuali ad effettiva conoscibilità della conformazione dei risultati interpretativi, fornendo, a differenza della ‘semplice’ legalità, “copertura incondizionata al diritto di origine giurisprudenziale”.

Solo la prevedibilità è autentico fattore ordinante del diritto legale e giurisprudenziale, ben al di là della sola, e pure imprescindibile, legalità formale; solo la prevedibilità garantisce «al privato la certezza di libere scelte d'azione» (secondo l’immortale affermazione di Renato Dell’Andro, in Corte cost., sentenza n. 364 del 1988); solo la prevedibilità riporta davvero «ogni cosa al suo posto», secondo il pressante invito metodologico di Massimo Luciani.

La Procura generale della Corte di cassazione ha inteso ed intende promuovere tale diritto fondamentale di prevedibilità in una duplice direzione. Innanzitutto, nel suo rapporto *orizzontale* con la Corte, rispetto alla quale, con la maieutica di un contraddittorio ‘disinteressato’, è in grado di segnalare, per la loro emenda, dissonanze ermeneutiche; scovare *enclave* ermeneutiche interne alle sezioni; intravedere potenziali contrasti meritevoli dell’intervento del consesso allargato; immunizzare da rischi di autoreferenzialità delle giurisprudenze. Ciò perché il requirente di legittimità riesce a trasmettere alla Corte anche il ‘respiro’ della giurisprudenza del merito, vitale per l’ossigenazione del diritto, almeno quanto la ricerca della sua uniformità.

Nel suo rapporto *verticale* con la magistratura requirente, la Procura generale è invece chiamata ad assicurare la prevedibilità delle prassi nel segmento procedurale delle indagini, non meno importante – per la certezza del cittadino – di quella delle decisioni: a garantire, secondo felice definizione, la “nomofilachia delle prassi”. Il che significa valorizzazione e diffusione delle prassi virtuose, attenzione su quelle che tali non sembrano essere, ma, soprattutto, ricerca di piena ed unitiva armonia tra le varie componenti della magistratura inquirente, assai diverse per strutture ordinamentali, ambiti competenziali, funzioni processuali.

Ho usato il termine “armonia” ed è con questa locuzione che voglio concludere.

Essa è il lievito che deve fermentare l’intera magistratura: al suo interno, nella leggibilità degli indirizzi delle sue decisioni e nei rapporti tra tutte le sue componenti che operano nelle giurisdizioni dei vari gradi e nella funzione d’accusa; ma anche nei suoi rapporti esterni: nel dialogo, essenziale e prezioso, con l’Avvocatura, ma anche in quello – doveroso e scevro da pregiudizi – con tutti gli altri poteri dello Stato.

Questa dialogia armoniosa, interna ed esterna, è la condizione essenziale dello *ius dicere*, il suo presupposto primo. Perché, come insegna uno splendido verso di Hölderlin, “Noi, gli uomini, siamo un colloquio.”.